
Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

CORTE DI APPELLO DI MILANO

- SEZIONE LAVORO -

ATTO DI APPELLO

La sig.ra ANNA PICCINELLI, nata a Varese il 12.10.1968 (C.F.: PCCN-NA68R52L682T), e residente in Gavirate (VA) via Verdi n. 29, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Alessandro Pedone con studio in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 116, C.F. PDNLSN68T18G751R e dall'avv.ta Consuelo Locati con studio in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 116 c.f. LCTCSL70L48A794U, (la quale dichiara, ai sensi dell'art.2 D.P.R. 11.02.2005 n.68. di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax 035.19968683 ed al seguente indirizzo e-mail: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it), presso lo studio dei quali in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 116, è elettivamente domiciliata, il tutto come da delega in atti

- Ricorrente in appello-

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano ;

nonché contro

Commissione giudicatrice del concorso del concorso pubblico per il reclutamento del personale docente e ATA all'estero 2019, in persona del presidente, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

dello Stato di Milano, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, **- resistenti in appello-**

Per la riforma della sentenza la sentenza n. 92/2022 del 05/07/2022 depositata in pari data, nel procedimento N. 635/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Varese in funzione di Giudice del lavoro, non notificata.

Deve considerarsi qui integralmente richiamato, ritrascritto e riproposto ex art. 346 c.p.c. tutto quanto dedotto, argomentato, richiesto ed eccepito nel ricorso di primo grado, nelle note autorizzate, nonché nei verbali di udienza

MOTIVI

Fatto.

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato, la sig.ra Piccinelli Anna instava affinché il Tribunale adito, sezione lavoro, disponesse “*Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l’udienza ex art. 415 c.p.c., e pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi all’esclusione dalla graduatoria inerente il reclutamento di personale docente all’estero e di cui alla mail di notificazione del 04.09.2019 con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020 e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, tutti richiamati dalla narrativa che precede*”

IN VIA CAUTELARE

Ed inaudita altera parte stante la sussistenza del fumus boni iuris e l’urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, si chiede l’accoglimento della presente istanza caute-



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

*lare, chiedendo che il Tribunale adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi all'esclusione della ricorrente dalla selezione per il trasferimento del personale docente all'estero di cui al D.D. n. 2021 del 08.01.2019 e di ogni provvedimento connesso e consequenziale per i motivi esposti nella parte motiva del presente atto inerente i presupposti dell'istanza cautelare, **ordinare** all'Amministrazione resistente, di ammettere la ricorrente alle successive fasi relative all'assegnazione della sede all'estero per l'insegnamento delle materie per le quali la medesima è in possesso dei requisiti e di cui alla domanda di partecipazione al concorso presentata;*

***NEL MERITO**, contrariis reiectis, annullare previa sospensione dei provvedimenti impugnati ed in ogni caso,*

***IN VIA PRINCIPALE** - Ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare e/o riformare i provvedimenti impugnati relativi all'esclusione dalla graduatoria inerente il reclutamento di personale docente all'estero nella parte e per i motivi sopra indicati o per quelli che l'Ilmo Tribunale adito vorrà rilevare e, per l'effetto, ammettere la ricorrente, anche con riserva, a partecipare al concorso per il reclutamento del personale docente e Ata da destinare all'estero, con condanna in forma specifica della Amministrazione Scolastica all'adozione del relativo provvedimento di inserimento della ricorrente tra i docenti ammessi alla partecipazione al concorso medesimo e di provvedimenti che consentano agli stessi di partecipare alle prove concorsuali previste.*



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

IN VIA SUBORDINATA - Condannare l'Amministrazione datrice al risarcimento del danno in forma specifica per la lesione del diritto alla partecipazione al concorso.

IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni riserva di legge;

2. Si costituivano in giudizio le altre parti, espletati gli incombeni relativi alla notifica per pubblici proclami e la causa, trattenuta in decisione, veniva decisa con la sentenza in questa sede appellata;

3. Pertanto, la scrivente difesa intende proporre, così come in effetti propone, appello avverso la sentenza integrale, chiedendone la riforma integrale per i motivi di seguito addotti.

in fatto e in diritto

1. Errore in iudicando

La sentenza, di cui si chiede la riforma, riporta *apertis verbis* dispositivi, narrazione e conclusioni di altre pronunce che la scrivente difesa ha prodotto in corso di causa e che sono state emanate da diversi tribunali italiani sullo stesso oggetto del giudizio radicato avanti il Tribunale di Varese ma, senza darne alcuna motivazione, il Giudice di prime cure modifica il dispositivo delle pronunce prodotte ed allegate interpretandolo negativamente e fondandone il rigetto del ricorso presentato dall'odierna appellante.

E invero, citando, peraltro e senza alcun tipo di analisi e spiegazione per tale scelta, SOLO UNA delle sentenze prodotte dalla scrivente difesa a sostegno della legittimità e della fondatezza del ricorso promosso in primo grado e che hanno portato all'accoglimento dei ricorsi delle parti, il Giudice di prime cure dicevamo aggiunge un inciso per interpretare in senso opposto la detta sentenza "*La tesi di parte ricorrente [non] è condivisibile*".



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

Ossia, il Giudice del Tribunale di Varese fonda la propria sentenza su un assunto di una sentenza del Tribunale di Roma che in realtà condivide le tesi della ricorrente nel giudizio all'interno del quale è stata pronunciata la detta sentenza ma SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE la interpreta invece al contrario facendo dedurre all'odierna deducente con l'inciso "NON" che il giudice del Tribunale di Varese non condivide le doglianze invece condivise dal Tribunale di Roma, senza peraltro fornire alcuna spiegazione nel merito di detta posizione.

Ma non solo, la sentenza del Tribunale di Roma n. 3656/2020 pubbl. il 23/06/2020 nella causa iscritta a ruolo al N. 37442/19 RGAC (allegata al fascicolo di primo grado) espressamente accoglie il ricorso per gli stessi motivi e per le stesse ragioni esposte anche nel ricorso proposto dall'odierna appellante il questa sede, ma il giudice di prime cure al contrario rigetta il ricorso abbracciando nelle premesse della sentenza quelle stesse ragioni espresse dal Tribunale di Roma ma arrivando a decidere un rigetto senza argomentare alcunché a sostegno di questa decisione "a contrario".

Non solo, lo stesso Giudice di prime cure non ha per nulla preso in considerazione proprio con riguardo al caso oggetto del presente giudizio la sentenza n. 8263/2019 pubblicata il 17.10.2019 del Tribunale di Roma che ha dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 21 del D.Lvo. n. 64/2017 confermando la vigenza del CCNL, come già peraltro evidenziato dalla scrivente difesa nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rilevando che *"È infatti in virtù di un criterio selettivo che la ricorrente è stata depennata dalla graduatoria e tale criterio, come si evince dal decreto di cancellazione, è inerente alla "durata del servizio all'estero", ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 64 del 2017, così rubricato. La disciplina legislativa vigente in materia di insegnamento presso le scuole italiane all'estero, su cui espressamente si basa il decreto di depennamento, è il d.lgs. n 64 del 2017. In particolare, l'articolo 21, commi 1 e 2, che prevedono il limite di durata del servizio all'este-*

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

ro, si applicano al personale assegnato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto, "ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente" (art. 37, comma 7, d.lgs. n.64 del 2017). I CCNL relativi al comparto scuola predisposti per gli anni 2016– 2018 rimandano a quanto previsto dai CCNL del 2003 e del 2007.

Questi ultimi, nel disciplinare la materia della mobilità, in deroga alle disposizioni legislative, prevedono il limite di tre mandati quinquennali all'estero, con un intervallo di almeno tre anni in Italia. Nel caso in esame, la ricorrente ha prestato, complessivamente, cinque anni di servizio all'estero, suddivisi in periodi di tre (1992-1995) e due anni (1998-2000) e, nell'intervallo intercorrente tra questi due periodi, ha passato tre anni in Italia.

Di conseguenza, poiché il servizio è stato precedentemente prestato nel rispetto dei criteri temporali stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore, la ricorrente ha diritto, sempre in applicazione di questa, a prestare servizio all'estero per un ulteriore mandato di cinque anni. PQM Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide: Accoglie ricorso presentato da — e, di conseguenza, annulla il decreto ministeriale di depennamento dalla graduatoria per inapplicabilità dell'art. 21 del D.Lgs n. 64/2017, in quanto le disposizioni di quest'ultimo attinenti alla mobilità sono derogate dal CCNL 2016-2018 Comparto Scuola.

In applicazione di tale CCNL, la ricorrente ha diritto a svolgere un ulteriore mandato di cinque anni all'estero, da definire in base alla graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 3875 del 12 luglio 2013 e condanna pertanto il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro in carica, alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. E C.P.A." (doc. n.10 fascicolo ricorrente primo grado).

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

Anche tale sentenza nel merito dà ragione alla ricorrente in ordine alla di-applicazione del D.L.vo 64/2017 in quanto in contrasto anche con i dettami costituzionali oltre che con le disposizioni normative del CCNL che è l'unico che deve essere applicato.

Invero, in particolare la sentenza di merito rileva e ribadisce che la disciplina legislativa vigente in materia di insegnamento presso le scuole italiane all'estero, su cui espressamente si basa il decreto di depennamento, è il d.lgs. n. 64 del 2017. In particolare, l'articolo 21, commi 1 e 2, che prevedono il limite di durata del servizio all'estero, si applicano al personale assegnato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto, "ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente" (art. 37, comma 7, d.lgs. n.64 del 2017). I CCNL relativi al comparto scuola predisposti per gli anni 2016–2018 rimandano a quanto previsto dai CCNL del 2003 e del 2007.

Questi ultimi, nel disciplinare la materia della mobilità, in deroga alle disposizioni legislative, prevedono il limite di tre mandati quinquennali all'estero, con un intervallo di almeno tre anni in Italia.

Nel caso in esame, la ricorrente, sig.ra ra Piccinelli ebbe ad effettuare servizio all'estero nel periodo: dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2008/2009 e dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.2014/2015 intervallati dal periodo di 2 anni, perché, nel frattempo era subentrato il milleproroghe che aveva stabilito un unico periodo all'estero di 9 anni e pertanto, in quell'occasione, furono richiamati all'estero tutti coloro che si trovavano nel bel mezzo dell'intervallo, tra cui l'odierna appellante, richiamata un anno prima rispetto alle regole precedenti.

Di conseguenza, poiché il servizio è stato precedentemente prestato nel rispetto dei criteri temporali stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore, la ricorrente ha diritto, sempre in applicazione di questa, a prestare servizio all'estero per un ulteriore mandato di cinque anni.



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

Ma, a ben vedere, diverse sono state le pronunce dei Tribunali, emesse nell'ambito di giudizi radicati per lo stesso oggetto di quello promosso dalla sig.ra Piccinelli e per le stesse ragioni di diritto e di fatto avanzate dall'odierna appellante in questa sede.

Ed in tutti i giudizi le pronunce sono state a favore delle/dei ricorrenti che hanno adito l'A.G. Per lo stesso bando e per le stesse ragioni avanzate dalla sig.ra Piccinelli Anna, ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto.

Se ne riportano in questa sede gli estremi, come erano state peraltro prodotte nell'ambito del giudizio di primo grado, nel quale il Giudice non le ha nemmeno considerate.

1. Tribunale di Roma Sentenza n. 7873/2021 pubbl. il 30/09/2021 RG n. 8848/2020, con cui il Giudice *“accoglie il ricorso, con la condanna ricorso e condanna parte convenuta ad ammettere i ricorrenti alla procedura selettiva bandita con D.D. MIUR n. 2021 dell'8/01/2019 per la “Selezione del personale docente e Ata da destinare all'estero” con reinserimento nelle rispettive graduatorie e dichiara che gli stessi hanno diritto a svolgere un ulteriore mandato di cinque anni all'estero. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro € 2309, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e ciò per le seguenti motivazioni: “**Il ricorso è fondato. Questo Giudice condivide le argomentazioni svolte in casi analoghi di questo Tribunale (da ultimo da sentenza n. 4651/2021 e in precedenza n. 8263 /2019, n. 3656 /2020).** I ricorrenti sono stati esclusi dalla graduatoria dei docenti destinabili all'estero ai sensi degli articoli 21 e 37 del D.Lgs. n. 64/2017 che prevede il tempo massimo di permanenza all'estero dei docenti italiani. L'articolo 21, commi 1 e 2, prevede che: “1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a*



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. 2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. (...)". Il successivo art. 37, commi 7 e 8, prevede una norma transitoria del testuale tenore: "7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. 8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo". Il bando al quale hanno partecipato i ricorrenti, all'articolo 3, comma 4, prevede, tra i requisiti di partecipazione, che: "4. Sia per il personale docente sia per il personale ATA, non sono ammessi alla elezione coloro che: a. Nell'arco dell'intera carriera abbiano già svolto due periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando a normativa vigente la permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni". La



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

Commissione di valutazione ha ritenuto che i ricorrenti, per il fatto di avere prestato servizio all'estero per nove anni complessivi, salvo D'Angelo e Giglielmino che ne hanno prestati rispettivamente otto e dieci anni, avessero già raggiunto il periodo massimo di servizio estero concesso. Nel ricorso si lamenta che l'Amministrazione abbia pertanto introdotto una nuova ipotesi di esclusione, non contemplata dal bando, che costituisce lex specialis della procedura selettiva, la quale non è interpretabile in modo estensivo. Al riguardo questo Giudice condivide e richiama i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui "L'interpretazione delle clausole del bando deve essere letterale, non essendo consentito rintracciarvi significati ulteriori e procedere con estensione analogica. Tanto in ragione di esigenze di certezza connesse alla necessità che la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale" (Cons. St., sentenza n. 6206/2019). Si aggiunga che la materia delle procedure selettive per il comando degli insegnanti presso le scuole italiane all'estero afferisce alla mobilità professionale e costituisce materia riservata alla contrattazione collettiva, in applicazione dell'art. 40, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, come riconosciuto dalla giustizia amministrativa (Consiglio di Stato , sez. VI, n. 808 del 1999). La riserva è confermata anche dalla Suprema Corte che in diverse pronunce ha affermato che la destinazione all'estero del personale docente costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva, salve inderogabilità espresse (Cass. civ. sez. lav. n. 1006/2016; Cass. civ. sez. lav. n. 28246/2017; Cass. civ. sez. lav. n. 27656/2017). I ricorrenti conte-



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

stano nell'ambito della procedura selettiva la durata del servizio già prestato all'estero quale presupposto per la partecipazione ad una nuova procedura selettiva sempre di assegnazione a sedi estere. Al riguardo si ricorda che la disciplina legislativa della mobilità può essere derogata dalla contrattazione collettiva, tenuto anche conto che il D.Lgs. n. 64/2017 non prevede "inderogabilità espresse", condizione, richiesta dalla Corte di Cassazione affinché la materia possa essere sottratta alla disciplina pattizia. Pertanto, ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 165/2001, la mobilità scolastica è riservata alla contrattazione collettiva. Ad analoga conclusione si perviene dalla lettura del CCNL comparto scuola del 2018 che, in tema di mobilità scolastica, riportandosi integralmente a quanto già espressamente affermato dal CCNL del 2007, prevede, all'articolo 109, che "La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva (...)". In linea, la riforma del D. Lgs. n. 165/2001 introdotta con la Legge n. 124/2015, relativamente all'efficacia della contrattazione collettiva ha introdotto il principio secondo il quale "eventuali disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di lavoro [...] possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordo collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili". Ne consegue la sussistenza del potere di disapplicare le leggi tramite la contrattazione collettiva per quelle materie che riguardano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in settori specifici - quale è la mobilità oggetto del presente contenzioso - e, dunque, anche per



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

*gli insegnanti che, come la ricorrente, lavorano alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione. Ciò posto, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 64/2017 vanno disapplicate se in contrasto con quanto espressamente previsto dal CCNL di settore in tema di mobilità e ciò in quanto si tratta di materia riservata alla contrattazione collettiva, la quale, peraltro, è successiva - in quanto sottoscritta il 19/04/2018 - all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 64/2017, avvenuta il 31/05/2017 (in tal senso, cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 3656/2020 del 23/06/2020). Nei casi di specie, risulta che i ricorrenti abbiano lavorato nel rispetto delle disposizioni contenute dalla normativa *ratione temporis* vigente al momento dell'espletamento del servizio all'estero e siano stati esclusi dalla procedura selettiva pubblicata con D.D. n. 2021 dell'8/01/2019 in ragione del sopravvenuto mutamento dei limiti temporali imposti per il c.d. collocamento fuori ruolo. In sostanza i ricorrenti sono illegittimamente esclusi dalla procedura concorsuale per il solo fatto di aver lavorato secondo le disposizioni di un CCNL, di fatto, ancora in vigore. L'articolo 21 del D. Lgs. 64/2017, come visto, prevede che la permanenza all'estero non possa essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici, determinando in tal modo un periodo massimo di 12 anni di servizio da potersi svolgere all'estero, purché intervallato da periodi di servizio in Italia. Diversamente il CCNL Comparto scuola per il triennio 2016-2018 richiama, all'articolo 1, comma 10, la disciplina già apprestata dalla contrattazione previgente, la quale, con i CCNL del 2003 (articolo 112) e 2007 (articolo 116), aveva previsto il limite di tre mandati quinquennali all'estero, con un intervallo di almeno tre anni in Italia, in deroga all'art. 21 del D.lgs. 64/2017. Più precisamente, a norma del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 10, del CCNL triennio*



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

*2016-2018 - che prevede che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001” - restano in vigore, in quanto non modificate, le precedenti norme pattizie contenute nei CCNL del comparto e, in particolare, l’articolo 116, comma 1, del CCNL per il triennio 2006-2009, il quale stabilisce che “Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni”. I ricorrenti hanno prestato servizio all’estero per un totale di nove anni scolastici consecutivi e precisamente: [...] Conseguentemente, dopo avere prestato un periodo obbligatorio di servizio effettivo in Italia di tre anni, sono in grado di garantire un nuovo ciclo di servizio all’estero, così come richiesto dal bando, fino al raggiungimento del periodo massimo di permanenza all’estero di 15 anni, come previsto dalle richiamate disposizioni del CCNL di settore. **Va pertanto accolta la loro domanda ovvero di avere il diritto a prestare servizio all’estero per un ulteriore mandato di cinque anni per il fatto che oltre al possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, il servizio all’estero è stato prestato nel rispetto dei criteri temporali stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore”***

Nel caso di specie, ossia la situazione esposta dall'odierna appellante le circostanze sono le medesime di quelle di cui alla sentenza sopra riportata ma il Giudice del Tribunale di Varese, discostandosi in toto da tutta la giurispru-



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

denza di merito e di legittimità riportata altresì dal Tribunale di Roma, rigetta il ricorso SENZA FORNIRE ALCUNA MOTIVAZIONE NE' IN FATTO NE' IN DIRITTO a sostegno e motivazione della propria decisione, che, si ribadisce, si appella e di cui si chiede la riforma integrale per errore in iudicando, non avendo nemmeno considerato le doglianze in diritto avanzate dalla Piccinelli e che invece risultano essere state recepite a fondamento da parte di tutte le A.G. Nelle sentenze che hanno accolto i ricorsi ed allegati o riportati nel presente atto, peraltro rifiuti nel procedimento di primo grado.- Sentenza n. 45/2021 del 17/06/2021 emessa dal Tribunale di Sondrio, che accoglie il ricorso che condanna il Ministero ad inserire nuovamente la ricorrente nell'elenco dei candidato da destinare all'estero; Sentenza n. 13/2022 pubblicata il 14/03/2022 ed emessa dalla Corte d'Appello di Trento che ha rigettato l'appello proposto dal MIUR condannandolo a pagare anche le spese conseguenti la soccombenza; Sentenza n. 60/21 del Tribunale di Bolzano (depositato in occasione dell'ultima udienza avanti il Tribunale di Varese e che si allega nuovamente) con cui è stato accolto il ricorso presentato per gli stessi motivi avanzati dall'odierna appellante.

Orbene, la sentenza appellata e di cui si richiede la riforma integrale non argomenta rispetto alla infondatezza delle domande della Piccinelli in punto di diritto, né argomenta in ordine alla posizione dal giudice di prime cure di rigettare il ricorso proprio in virtù della normativa che invece è ritenuta da tutte le altre pronunce a sostegno della fondatezza dei ricorsi proposti evidenziando l'illegittimità dell'esclusione delle ricorrenti dai concorsi per la destinazione del personale docente e ATA all'estero.

Si limita ad aggiungere l'inciso **[non]** al suo non accoglimento del ricorso, per le medesime motivazioni che invece nella sentenza dal Giudice riportata portano all'accoglimento del ricorso proposto.



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

E' evidente l'errore in iudicando e nell'applicazione delle norme di diritto con conseguente inevitabile lesione dei diritti della ricorrente, odierna appellante.

Sul giudizio di primo grado e sulle doglianze in diritto della sig.ra Anna Piccinelli.

A fronte delle argomentazioni sopra esposte ed a riprova della sussistenza in capo alla deducente delle medesime situazioni in fatto ed in diritto analizzate dalle Corti e dai Tribunali di cui alle sentenza sopra riportate si ripercorrono i fatti posti all'attenzione del giudice di primo grado.

Fatto.

1. Con decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n. 2021 (cfr. doc. n. 1), venivano approvate le graduatorie della Selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero, decreto dipartimentale poi pubblicato nella G.U. Serie 4 del 08.01.2019 (cfr. doc. n.2);
2. Con domanda inviata on line ed accettata in data 28.01.2019 (cfr. doc. n. 3), la sig.ra Piccinelli veniva regolarmente ammessa alla partecipazione al concorso (cfr. doc. n. 4);
3. Successivamente la ricorrente sosteneva il colloquio orale ed inserita nelle graduatorie, permanendovi anche nelle successive che venivano pubblicate in due distinte occasioni con variazioni (cfr. doc. n. 5-6);
4. In data 04.09.2019 la ricorrente però, del tutto inaspettatamente, riceveva mail in cui le veniva notificato il decreto di esclusione sulla scorta di richiami normativi relativi alla valutazione dei requisiti per la partecipazione al concorso de quo (cfr. doc. n. 7), con indicazione dei tempi e modi per la proposizione del ricorso, tempi e modalità errati e/o quantomeno insuffici-



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

enti mancando anche l'indicazione della possibilità di proporre ricorso anche al Tribunale Ordinario – sez. lavoro –.

DIRITTO.

Errata e/o falsa applicazione delle norme di diritto. contrasto delle vigenti norme contrattuali con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 64/2017 in relazione all'esclusione della ricorrente per errata valutazione dei requisiti. difetto di motivazione, sviamento dalla causa della disposizione bandizia. violazione delle discipline contrattuali con riferimento agli artt. 109 e seguenti del ccnl sottoscritto in data 26 novembre 2007. eccesso di potere. ingiustizia manifesta.

In base all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 64/2017, che riprende l'art. 640 del TUS, dedicato alle procedure di selezione, il personale da destinare all'estero è scelto tra dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.

Detto personale è selezionato dal MIUR sulla base di un bando emanato sentito il MAECI.

Orbene, già da tale dettato normativo si prescrive che il reclutamento del personale che possenga determinati requisiti e titoli debba essere rinviato alle disposizioni dello specifico bando.

Nel successivo art. 21 si prescrive che uno dei requisiti del personale sia che *“La durata del servizio all'estero non può eccedere nell'intera carriera i due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. Tali periodi*

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale”.

Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° serie Speciale n. 2 del 08 gennaio 2019 (cfr doc. n. 1), per il reclutamento di personale docente e Ata all'estero prevede quali requisiti, stabiliti nell'art. 3:

- Essere assunti con contratto a tempo indeterminato;
- aver prestato dopo il periodo di prova almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza
- avere la certificazione della lingua straniera per la quale si intende partecipare, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al Decreto del Direttore Generale per gli Affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012 n. 10899, di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
- aver partecipato ad un'attività formativa di almeno 25 ore, organizzata da soggetti accreditati al MIUR ai sensi della direttiva 170 del 21 Marzo 2016, su tematiche afferenti a:
 - a) intercultura, internazionalizzazione o management per dirigenti scolastici;
 - b) intercultura, internazionalizzazione per docenti e ATA
- non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato;



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

- non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione;
- nell'arco dell'intera carriera non aver già svolto due periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio, e i due periodi siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale;
- poter assicurare alla data di pubblicazione della procedura di selezione, a normativa vigente, la permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020.

Orbene, la ricorrente ebbe ad inviare la propria richiesta di partecipazione al bando in virtù del possesso dei requisiti come previsti dal bando medesimo, come a certificato di servizio prodotto sub doc. n. 8 nel fascicolo di primo grado.

Come peraltro risulta documentalmente la medesima NON ebbe ad avere svolto all'estero due periodi consecutivi di permanenza all'estero di 6 anni e, pertanto, la sig.ra Piccinelli legittimamente veniva inserita nelle graduatorie al fine di sostenere il concorso bandito.

Le successive integrazioni e/o modifiche alle graduatorie pubblicate venivano sempre a confermare la presenza della ricorrente nell'ambito dei candidati idonei ed in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso de quo per il reclutamento di personale docente ed Ata da destinare all'estero.

Tuttavia, con il decreto dipartimentale n. 00001259 del 04.09.2019 di cui in questa sede si chiede l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

medesimo, la ricorrente veniva dichiarata esclusa in quanto difettante invece dei requisiti (cfr. doc. n. 7), con meri riferimenti alla normativa di cui al D.Lvo 64/2017 avendo già svolto la ricorrente, secondo la commissione, servizio all'estero dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2008/2009 e dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.2014/2015, ovviamente in vigenza di norme che non possono essere invocate dalla normativa in vigore al fine di escludere i candidati che già all'estero avevano prestato servizio sotto la normativa precedente.

Invero, la sig.ra Piccinelli veniva inviata all'estero, nei periodi di cui al certificato di servizio allegato sub doc. n. 8 e che peraltro sono quelli riportati nel decreto impugnato, sulla scorta della normativa che all'epoca vigeva in materia e che prevedeva, inizialmente una permanenza all'estero di 7 anni, successivamente ridotti dagli intervenuti decreti legge e/o decreti legislativi.

In ogni caso, la normativa vigente all'epoca non prevedeva che intercorressero sei anni di permanenza in Italia tra gli eventuali periodi di insegnamento all'estero, ma comunque voglia essere interpretata la vertenza, documentalmente provata è la circostanza che:

1. la ricorrente non ebbe a trascorrere due periodi di permanenza all'estero di 6 anni cadauno;
2. Il Decreto Legislativo n. 64/2017 prevede che procedura per la selezione del personale all'estero debba essere regolamentata dallo specifico bando, nella fattispecie quello emanato con D.D. 2021 del 20 dicembre 2018, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento del personale docente da destinare all'estero;



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

3. Tra i requisiti previsti da tale bando figurano, per il servizio già espletato, il non avere prestato servizio all'estero per due periodi di 6 anni ciascuno;

4. Non è previsto alcun altro requisito.

Lo stesso d.lvo 64/2017 statuisce che detto personale debba essere selezionato dal MIUR sulla base di un bando emanato sentito il MAECI e che, quindi, il possesso di determinati requisiti e titoli debba essere rinviato alle disposizioni dello specifico bando.

Invero, pare di dover richiamare le norme di riferimento contenute nel D.Lvo n. 64/2017 che, come sopra già evidenziato, tra le altre, sanciscono che nell'arco dell'intera carriera non si debbano aver già svolto due periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio, e che eventuale detti due periodi siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

Invero:

L'art. 19, del predetto decreto stabilisce: *“1. il personale da destinare all'estero è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che dopo il periodo di prova abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio. 2. il personale è selezionato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da destinare all'estero. Ed al quarto comma, dispone che le graduatorie sono formate ogni sei anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.”*

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

L'art. 20. In tema di “Destinazione all'estero” sancisce che “1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4”.

L'art. 21, sulla durata del servizio all'estero, specifica che “1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. 2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”.

L'intervento del D.Lgs. 64/2017, il quale ha modificato il sistema di reclutamento e la durata del servizio all'estero, ha previsto due periodi ciascuno di sei anni intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

Difatti all'art. 21 così dispone: *“1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. 2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici”.*

Il decreto legislativo 64/2017 ha previsto una norma transitoria costituita dall'art. 37, commi 7 e 8 a mente della quale: *“Comma 7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. Comma 8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento del detto periodo”.*



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

La norma è chiara nel voler concedere la possibilità ai docenti già destinati all'estero alla data del 31 maggio 2017 di "poter" permanere all'estero sino a nove anni scolastici.

Ma in alcun modo ha escluso i docenti già destinati in precedenza all'estero di poter partecipare alle nuove selezioni concorsuali.

Difatti è chiaro l'intento del Legislatore che ha demandato il potere di scelta ai lavoratori (chiara nella introduzione nel comma 8, dell'art. 37, d.lgs. 64/2017 del verbo "può" che non è espressione di un obbligo) e non ha voluto porre alcun divieto alla partecipazione di tutto il personale scolastico alle nuove procedure di selezione.

Orbene, ferme tali premesse, preme evidenziare che l'art. 40 del D.lgs. 165/2001 chiarisce che la mobilità professionale, come è qualificabile quella all'estero, è riservata alla contrattazione collettiva.

Da quanto sopra, pertanto, appare evidente che le esclusioni contenute nella domanda di accesso sono illegittime in quanto contrarie alle prescrizioni contenute nella lex specialis rappresentata dal bando di concorso.

Va precisato poi che, in evidente violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990, nonché del generale principio del favor participationis, il Ministero esclude dalla partecipazione alla selezione concorsuale un considerevole numero di aspiranti, in maniera del tutto arbitraria nonché illegittima. L'illogicità del bando risiede dunque nella previsione di ulteriori criteri di esclusione dei candidati, che contrastano con la normativa prevista in materia, dal momento che il D. Lgs. n. 64/2017 nulla dispone sul punto, se non la previsione citata di cui all'art. 21 che sancisce, in caso di rientro anticipato

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

del personale inviato all'estero, che *“non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”*.

Pertanto, non si comprende quale altra disposizione normativa il Ministero abbia utilizzato per escludere illegittimamente l'odierna ricorrente, dal momento che il D.lgs. 64/2017 nulla del genere prevede.

Da ultimo, si censura la norma del Bando che dispone l'esclusione per contrasto con l'art. 35 del d.lgs. 165/2001, laddove si prevede che le selezioni concorsuali pubbliche debbano contenere criteri di selezione oggettivi, trasparenti, logici e di agevole interpretazione per gli aspiranti.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico concepito in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *“tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”*. Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'Amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due arti-

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

coli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti. Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

Non è legittima l'applicazione della normativa di cui al D.Lvo 64/2017 con efficacia retroattiva e ciò sia perchè, essendo peggiorativa della tutela dei diritti, anche solo come da principio generale di diritto non è applicabile in situazione attuale di tutela dei diritti soggetti alla normativa vigente e tutelante in via migliorativa, e sia perchè la stessa normativa di cui al decreto legislativo in parola espressamente rinvia la regolamentazione sulla sussistenza dei requisiti dei candidati per la partecipazione al bando di selezione, sottraendo già ipse facto la valutazione di tale aspetto alla normativa previgente.

Ancora, sotto il profilo dell'inquadramento della fattispecie relativa alla destinazione all'estero del personale docente nell'ambito della mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla contrattazione collettiva, salve inderogabilità espresse (Cass civ. sez. lav. n. 1006/2016;

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

Cass. civ. sez. lav. n. 28246/2017; Cass. civ. sez. lav. n. 27656/2017), si vuole citare la sentenza n. 8263/2019.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, ove la ricorrente era stata esclusa dalla graduatoria per carenza dei requisiti per l'assegnazione all'estero, si verteva proprio nell'ambito della contestazione relativa alla procedura selettiva, trattandosi di determinare quale fosse la durata del servizio già prestato all'estero in grado di escludere un concorrente dalla graduatoria volta ad assegnare il personale del corpo insegnanti a sedi estere.

La Corte statuisce che *“È infatti in virtù di un criterio selettivo che la ricorrente è stata depennata dalla graduatoria e tale criterio, come si evince dal decreto di cancellazione, è inerente alla “durata del servizio all'estero”, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 64 del 2017, così rubricato. La disciplina legislativa vigente in materia di insegnamento presso le scuole italiane all'estero, su cui espressamente si basa il decreto di depennamento, è il d.lgs. n. 64 del 2017. In particolare, l'articolo 21, commi 1 e 2, che prevedono il limite di durata del servizio all'estero, si applicano al personale assegnato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto, “ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente” (art. 37, comma 7, d.lgs. n.64 del 2017). I CCNL relativi al comparto scuola predisposti per gli anni 2016–2018 rimandano a quanto previsto dai CCNL del 2003 e del 2007. Questi ultimi, nel disciplinare la materia della mobilità, in deroga disposizioni legislative, prevedono il limite di tre mandati quinquennali all'estero, con un intervallo di almeno tre anni in Italia. Nel caso in esame, la ricorrente ha prestato, complessivamente, cinque anni di servizio all'estero, suddivisi in*

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

periodi di tre (1992-1995) e due anni (1998-2000) e, nell'intervallo intercorrente tra questi due periodi, ha passato tre anni in Italia. Di conseguenza, poiché il servizio è stato precedentemente prestato nel rispetto dei criteri temporali stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore, la ricorrente ha diritto, sempre in applicazione di questa, a prestare servizio all'estero per un ulteriore mandato di cinque anni.”

Ictu oculi evidente e del pari inconfutabile che la situazione della ricorrente sia la medesima di quella sottoposta all'esame della corte, atteso che la sig.ra Piccinelli ebbe ad effettuare servizio all'estero nel periodo: dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2008/2009 e dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.2014/2015, e pertanto, alla stessa non possano essere applicati i riferimenti normativi di cui al D.Lvo 64/2017 per i motivi espressi dalla Corte e che si fanno in questa sede propri.

Al proposito si rileva che:

Il CCNL del 26 novembre 2007 prevede agli artt. 109 e 110, rubricati rispettivamente “mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero” e “Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero”, che: *“La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva. 2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l'altro”* (art.109). *“La destinazione all'estero del personale docente*

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo). 2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d'intesa con il MPI, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano” (art. 110). L'esclusione è altresì illegittima sulla base delle norme che avevano introdotto quale durata del servizio all'estero tre distinti periodi di tre anni intervallati da tre anni di servizio in Italia, per un totale di 15 anni di servizio.

Tale indicazione era contenuta nell'Accordo sindacale del 2001 il cui art. 8 -“Durata del servizio all'estero” disponeva “1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni”.

Successivamente è intervenuto il D.Lgs. 64/2017 il quale ha modificato nuovamente la durata del servizio all'estero che ha previsto due periodi ciascuno di sei anni intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

Difatti all'art. 21 così dispone: *“1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. 2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. ...”*.

Il 19 Aprile 2018, è stato firmato il testo definitivo del CCNL Comparto scuola triennio 2016-2018, il quale all'art. 1 comma 10 riporta *“Per quanto non espressamente previsto dal CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del DLgs 165/2001”*.

Orbene, la suddetta disposizione contrattuale rinvia a quanto statuito dal D.lgs. 165/2001 il quale prevede all'art. 2 che *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi”*.



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

L'art. 116 del CCNL Scuola relativo alla durata del servizio all'estero del personale, dispone che *"1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di 5 anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni. 2. Presso le scuole europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola. 3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno. 4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i litorati di italiano, può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero. 5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di 5 anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i litorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a con-*

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

dizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero”.

La riforma del d.lgs. 165/2001 introdotta con la legge n. 124/2015 e relativi decreti di attuazione relativamente alla efficacia della contrattazione collettiva hanno introdotto il seguente principio *“Eventuali disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di lavoro ... possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.*

In precedenza il decreto legislativo 165/2001 (Testo Unico) prevedeva all’art. 2, comma 2 che *“Eventuali disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di lavoro ... possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”.*

E’ stato pertanto reintrodotta quel potere di disapplicare le leggi tramite contratto nazionale su materie che riguardano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, anche con riferimento ai lavoratori della scuola.

Emerge dunque un contrasto tra il CCNL ed il decreto legislativo n. 64 del 2017 che, a tenore della normativa vigente, dovrebbe potersi dirimere a favore della disposizione del contratto collettivo nazionale.



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

In conclusione, emerge la contraddittorietà e la illogicità dell'art. 3, comma 4 del bando, il quale appare del tutto illegittimo per aver arbitrariamente ed illegittimamente introdotto degli impedimenti nei confronti dei docenti nella partecipazione alla suddetta procedura concorsuale. Le disposizioni escludenti si pongono altresì in contrasto con norme di legge più favorevoli ai lavoratori (contenute sia nella norma transitoria di cui all'art. 37, commi 7 e 8 del d.lgs. 64/2017 che nel CCNL 2007), nonché alle norme di matrice costituzionale che intendono consentire la massima partecipazione ai concorsi pubblici.

Come risulta evidente le difese in diritto sopra svolte sono le medesime fatte proprie dalle pronunce in precedenza riportate che hanno portato all'accoglimento del ricorso.

Il giudice di prime cure del Tribunale di Varese, al contrario, proprio partendo dalle violazioni come evidenziate ha deciso di rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra Piccinelli Anna omettendo di fornire alcuna motivazione in diritto ed in fatto che ha portato all'emanazione di una sentenza di rigetto.

Tutto ciò premesso

la sig.ra **Anna Piccinelli**, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione ad integrale riforma dell'impugnata sentenza oggetto di gravame, definitivamente concludendo, e richiamando tutte le deduzioni, eccezioni, contestazioni di cui al ricorso introduttivo ex art.414 c.p.c., nonché nelle note autorizzate

CHIEDE

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

che la Corte adita, previ gli adempimenti di legge da parte del suo Presidente, in riforma dell'impugnata sentenza Voglia

In via principale e di merito: - accogliere le domande già avanzate dalla sig.ra Anna Piccinelli in primo grado e, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza n. 92/2022 del 05/07/2022 nel procedimento N. 635/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Varese depositata in pari data;

In via istruttoria: ammettere le prove dedotte da parte appellante nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado.

In ogni caso: con rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si chiede, altresì, di voler autorizzare con il decreto di fissazione udienza, la notifica del ricorso e del decreto ai controinteressati, visto il numero elevato di persone, nelle forme e nei modi di cui all'art. 151 cpc, ovvero mediante pubblicazione sul sito Internet del Miur convenuto di un avviso contenente la riproduzione del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza come peraltro già disposto in altri procedimenti analoghi

Si producono:

1. duplicato della sentenza appellata estratta dal fascicolo telematico e relativa attestazione di conformità
2. fascicolo di primo grado con i documenti allegati come da indice
3. sentenza del Tribunale di Roma n. 3656/2020 pubbl. il 23/06/2020
4. Tribunale di Roma Sentenza n. 7873/2021 pubbl. il 30/09/2021
5. Sentenza n. 45/2021 del 17/06/2021 emessa dal Tribunale di Sondrio;
6. Sentenza n. 13/2022 pubblicata il 14/03/2022 ed emessa dalla Corte d'Appello di Trento;
7. Sentenza n. 60/21 del Tribunale di Bolzano
8. Autocertificazione esenzione Contributo Unificato

Via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo
Tel. +39.035.244201 - Fax +39.035.19968683



Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. PDNLSN68T18G751R
PEC: alessandro.pedone@bergamo.pecavvocati.it

Avv. Consuelo Locati
C.F. LCTCNS70L48A794U
PEC: consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ed ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia), il procedimento è esente da contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore a quello per il quale è prevista l'esenzione.

Salvis iuribus

Bergamo-Milano, 21 dicembre 2022

Avv. Alessandro Pedone

Avv.ta Consuelo Locati

